

CIRCOLARE N. 7 DEL 13/02/2026

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riportiamo una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DETRAZIONE IVA CONSENTITA ANCHE PER FATTURE RICEVUTE NELL'ANNO SUCCESSIVO	
<p>Il Tribunale UE, nella sentenza T-689/24 dell'11 febbraio 2026, ha stabilito che è in contrasto con la direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.</p> <p>Una società polacca aveva presentato all'autorità tributaria una domanda di parere anticipato in materia di IVA, per sapere se avesse il diritto di detrarre l'imposta a monte indicata nelle fatture debitamente emesse per l'acquisto di gas e di energia elettrica, anche se ricevute durante il periodo d'imposta successivo, ma non oltre la data di presentazione della dichiarazione fiscale. Il contenzioso sorto successivamente ha portato il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, ossia se gli articoli 167 e 168, lett. a) e 178, lett. a) della Direttiva n. 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l'articolo 86, paragrafo 10b, punto 1, della legge IVA, dalla quale risulta che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte nella dichiarazione presentata per il periodo in cui aveva soddisfatto le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo egli non abbia ancora ricevuto la fattura, anche se l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola. Nella sentenza T-689/24 il Tribunale UE ha stabilito che le citate disposizioni della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che sono contrari a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.</p>	<p><i>Sentenza T-689/24 dell'11 febbraio 2026</i></p> <p><i>Articoli 167 e 168, lett. a) e 178, lett. a) della Direttiva n. 2006/112/CE</i></p> <p><i>Sentenza T-689/24 il Tribunale UE</i></p>
CAPARRA CONFIRMATORIA: RESTITUZIONE CON IMPOSTA DI REGISTRO FISSA	
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2816, depositata il 9 febbraio 2026, ha statuito che la sentenza che accerta il recesso del promissario acquirente ex articolo 1385, comma</p>	<p><i>Corte di Cassazione, sentenza n. 2816,</i></p>

<p>2, del Codice civile da un contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore e, per l'effetto, condanna di quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione (sconta l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, trattandosi una pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare.</p>	<p>depositata il 9 febbraio 2026</p>
REGIME FORFETARIO: FUORI DAL REGIME ANCHE PER SOMME INCASSATE PER ERRORE	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 26, ha chiarito che la percezione di compensi in misura superiore alla soglia di euro 85 mila determina la fuoriuscita dal regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2024, anche se dette somme sono non spettanti e vengono restituite.</p> <p>Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario nel limite di 85 mila euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente.</p> <p>Per quanto attiene al recupero delle somme pagate indebitamente in dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà esclusivamente presentare un'istanza di rimborso all'ufficio territoriale competente dell'Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge.</p>	<p>Interpello del 9 febbraio 2026, n. 26</p>
DETRAZIONE AL 50% O SCONTO IN FATTURA SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE FINO AL 31 DICEMBRE 2024	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 30, ha chiarito che per le agevolazioni edilizie diverse dal superbonus, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Soltanto se gli interventi elencati vengano eseguiti nell'ambito di applicazione del Superbonus, il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2025.</p>	<p>Interpello del 9 febbraio 2026, n. 30</p>
NEGATA L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA PER AFFITTI COMMERCIALI ANTE 2019 PROROGATI DAL 2025	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 febbraio 2026, n. 34, ha chiarito che non è possibile applicare la cedolare secca alla proroga del 2025 di un contratto relativo ad un immobile classificato come C/1 stipulato nel 2013 e successivamente prorogato nel 2025.</p> <p>Il quesito riguardava un contratto di locazione stipulato originariamente nel 2013 per un immobile in categoria C/1. Al momento del rinnovo, nel 2019, era stato chiesto l'accesso al regime della cedolare secca, istituito per quell'anno dalla legge di Bilancio 2019. La questione era se la tassazione speciale potesse essere rinnovata ancora una volta, nel 2025, al momento del secondo rinnovo.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del regime transitorio e facoltativo della cedolare secca per le locazioni di unità immobiliari ad uso non abitativo, l'assimilazione tra i contratti stipulati nell'anno 2019, espressamente previsti dalla norma, e i contratti prorogati nello stesso anno a seguito di scadenza naturale, è stata circoscritta esclusivamente al periodo di vigenza della norma agevolativa (ovvero l'anno 2019), al fine di non creare disparità di trattamento, in costanza del descritto regime transitorio.</p>	<p>Interpello dell'11 febbraio 2026, n. 34</p>

<p>Dunque, solo i contratti stipulati ex novo nell'anno 2019 possono esercitare validamente l'opzione per il regime facoltativo in argomento in occasione della prima proroga del contratto nell'anno 2025.</p> <p>Conseguentemente, considerato l'esaurimento degli effetti temporali dell'articolo 1, comma 59, della Legge n. 145/2018, l'opzione per il regime facoltativo, già fruito in sede di proroga, nel 2019, di un contratto stipulato precedentemente, non può essere validamente esercitata in occasione di ulteriore proroga contrattuale nell'anno 2025, non essendo più vigente il regime opzionale.</p>	<p><i>Articolo 1, comma 59, Legge n. 145/2018</i></p>
<p>CPB: ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ SOLO PER GLI ANNI CONCORDATI</p>	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 febbraio 2026, n. 36, ha chiarito che l'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) garantisce l'accesso ai benefici premiali ISA, inclusi i limiti per la compensazione orizzontale dei crediti d'imposta senza visto di conformità, ma solo con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.</p>	<p><i>Interpello dell'11 febbraio 2026, n. 36</i></p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani